



CARTA SCONTO BENZINA

Istruzioni n.1/C/2005

❖ Informazioni di carattere generale

L'agevolazione di cui all'iniziativa "carta sconto benzina" è rivolta ai privati cittadini, residenti nei Comuni confinanti con la Svizzera e individuati da provvedimenti della Giunta Regionale, per consumi personali.

La misura dello sconto, rapportata alla distanza dei Comuni dal confine con la Svizzera, è la seguente:

- **Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km** **sconto pari a 0,18 euro/litro**
- **Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km** **sconto pari a 0,10 euro/litro**

La fascia di sconto riportata sulla "carta sconto benzina" opera indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di distribuzione carburanti scelto per il proprio rifornimento (ad esempio se un cittadino residente in un Comune appartenente alla fascia di sconto "A" si rifornisce presso un distributore di carburanti ubicato in fascia "B" lo stesso avrà comunque diritto allo sconto pari a 0,18 euro/litro).

❖ **La "carta sconto benzina" non è cedibile e non può essere utilizzata per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciata.**

❖ La "carta sconto benzina " deve essere custodita con cura dal titolare della stessa ed **è fatto divieto di lasciarla in deposito o in custodia presso un impianto di carburanti di propria fiducia.**

❖ Istruzioni per il corretto utilizzo del codice segreto PIN:

- il codice segreto PIN deve essere conservato dal proprietario della "carta sconto benzina";
- il codice segreto PIN non deve essere noto a soggetti terzi;
- il codice segreto PIN deve essere digitato esclusivamente dal titolare della "carta sconto benzina";
- è fatto divieto assoluto di trascrivere il codice segreto PIN sulla "carta sconto benzina" in maniera da renderlo noto a terzi, favorendo così un utilizzo irregolare della "carta sconto benzina".



**ISTRUZIONI
CITTADINI**

- ❖ Il titolare della “carta sconto benzina” risponde direttamente per l’utilizzo irregolare e fraudolento e per la non corretta conservazione della stessa: è passibile delle **sanzioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n.28 del 20 dicembre 1999.**

- ❖ Il gestore dell’impianto di carburanti, dopo aver effettuato il rifornimento a prezzo scontato, ha **l’obbligo di rilasciare una copia dello scontrino emesso dal POS.** Qualora non ottemperi al predetto obbligo, il cittadino ha diritto di pretendere lo scontrino.

- ❖ Si consiglia di **leggere attentamente il contenuto dello scontrino** emesso dal POS per la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dal gestore dell’impianto di carburanti.

- ❖ Attraverso la lettura dello scontrino emesso dal POS il cittadino è **in grado di controllare il saldo giornaliero e mensile dei propri rifornimenti di benzina a prezzo scontato** e segnalare eventuali discordanze o anomalie.

- ❖ In caso di **cambio di residenza che comporta una variazione della via nell’ambito dello stesso Comune di residenza** non è necessario richiedere una nuova “carta sconto benzina” in sostituzione di quella rilasciata in precedenza.

- ❖ In caso di **cambio di residenza che comporta un trasferimento della stessa in altro Comune ammesso al beneficio della “carta sconto benzina”,** qualora il cittadino si rechi presso il nuovo Comune di residenza per la **richiesta della nuova “carta sconto benzina” ha l’obbligo di riconsegnare la “carta” rilasciata in precedenza.** Si avverte che, qualora non venga ottemperato tale obbligo, il Comune di provenienza procederà d’ufficio all’annullamento della “carta sconto benzina”. Il tentativo di utilizzo della “carta sconto benzina”, annullata d’ufficio dal Comune, comporterà la “messa fuori uso” della stessa attraverso i POS dei benzinai nonché l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 del 20 dicembre 1999.

- ❖ In caso di **cambio di residenza che comporta un trasferimento della stessa in altro Comune non ammesso al beneficio della “carta sconto benzina”** è fatto **obbligo** di effettuare la comunicazione al Comune di vecchia residenza” **con contestuale restituzione della stessa.** Si avverte che, qualora non venga ottemperato tale obbligo, il Comune di provenienza procederà d’ufficio all’annullamento della “carta sconto benzina”. Il tentativo di



**ISTRUZIONI
CITTADINI**

utilizzo della "carta sconto benzina", annullata d'ufficio dal Comune, comporterà la "messa fuori uso" della stessa attraverso i POS dei benzinai nonché l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 del 20 dicembre 1999

- ❖ E' fatto **obbligo di comunicare al proprio Comune di residenza il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto reale di godimento sul veicolo** cui la "carta sconto benzina" si riferisce. In caso di inosservanza di tale obbligo, in sede di controllo, il Comune procederà all'annullamento d'ufficio della "carta sconto benzina". E' fatto divieto di consegnarla al nuovo proprietario del veicolo, in quanto la "carta sconto benzina" è strettamente personale e non è cedibile. **Deve essere in ogni caso restituita al Comune che l'ha rilasciata.**

Milano, 12 agosto 2005

F.to Il Dirigente della Struttura
Entrate e Tributi
Viviana Rava